Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Lunedì, 25 aprile 1927 - ANNO V — **Numero 95**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — **Ancona:** *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — **Brescia:** *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — **Caltanissetta:** *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* - Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini· Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizione « La donna ed il bambino nel loro regno », in Torino.

Con decreto 23 marzo 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1927, reg. n. 4 Finanze, foglio n. 376, la Società per l'esecuzione della Esposizione « La donna ed il bambino nel loro regno » è stata autorizzata a promuovere a termini a per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la predetta manifestazione che avrà luogo a Torino dal maggio al luglio 1927.

Esposizioni riunite, in Bologna.

Con decreto 4 aprile 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1927, reg. n. 4 Finanze, foglio n. 377, la Società cinofila e cinegetica emiliana è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, le Esposizioni riunite che avranno luogo a Bologna al « Littoriale » dal 26 giugno al 17 luglio 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 809.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 530.

Approvazione del regolamento generale per l'igiene del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 818, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925 numero 473, e concernente la compilazione del regolamento generale e di quelli speciali circa la igiene del lavoro non chè le penalità per le trasgressioni ai regolamenti stessi;

Visto lo schema di regolamento generale predisposto dalla Commissione all'uopo nominata in conformità del decreto legge precitato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio superiore dell'economia nazionale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento generale per l'igiene del lavoro, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 125. — FERRETTI.

Regolamento generale sull'igiene del lavoro.

TITOLO I.

DISPOSIZIONE GENERALE.

Art. 1.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle aziende industriali, commerciali ed agricole che impiegano nel lavoro persone rimunerate a salario, od a cottimo, o ad opera, o sotto qualunque altra forma, salvo le limitazioni o le eccezioni che saranno indicate nei singoli articoli ed escluse in ogni caso, nei riguardi delle aziende industriali e commerciali, quelle gestite dall'esercente col solo aiuto dei membri della famiglia seco lui conviventi e, nei riguardi delle aziende agricole, quelle indicate nel capoverso dell'art. 42.

Sono comprese fra le aziende alle quali si applicano le disposizioni del presente regolamento, anche quelle esercitate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici e gli opifici e i laboratori annessi sia a case di salute sia ad ospizi, ospedali ed altri istituti pubblici di beneficenza.

Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e delle altre aziende ferroviarie le disposizioni del presente regolamento saranno applicate adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano invece al lavoro a bordo delle navi, nonchè ai lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, eccezione fatta, nei riguardi di detti lavori sotterranei, delle disposizioni dell'art. 39 circa i pesi di cui possono essere gravati i fanciulli e i giovani che vi siano addetti.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

Segnalazione e custodia delle sostanze nocive.

Art. 2.

Nei lavori che si compiono nelle aziende industriali e commerciali, nei quali si adoperino materie asfissianti, tossiche od infettanti o specificamente nocive alla salute, o nei quali le dette materie possono prodursi in conseguenza del lavoro stesso, l'esercente è obbligato ad avvertire preventivamente il lavoratore del pericolo cui si espone, nonchè ad indicargli i modi di prevenire i danni ed a fornirgli i mezzi di preservazione adatti.

Art. 3.

Le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura. I recipienti devono sempre portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere per contrassegno la parola *veleno* ed il segno del teschio.

Cassetta di pronto soccorso.

Art. 4.

Nelle aziende industriali nelle quali sono normalmente occupati almeno 25 lavoratori, devono trovarsi sempre pronti, a cura ed a spese dell'esercente, una cassetta od un armadietto chiudibili a chiave, dove siano custoditi i presidî chirurgici e farmaceutici indispensabili per prestare le prime immediate cure ad un individuo ferito o colpito da malore improvviso.

Il Ministro per l'economia nazionale stabilirà, in relazione all'importanza e alla natura delle aziende, la quantità e la specie dei presidî chirurgici e farmaceutici, che dovranno essere contenuti nella cassetta di pronto soccorso.

Tutte le altre aziende industriali che siano soggette al testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, devono avere un pacchetto di medicazione contenente i materiali indispensabili. Quando però si trovino in condizioni di speciali difficoltà per provvedere convenientemente alle prime immediate cure, il Circolo d'ispezione del lavoro potrà prescrivere anche ad esse di tenere la cassetta di cui al 1° comma del presente articolo.

Camera di medicazione.

Art. 5.

In ogni azienda industriale in cui il lavoro presenti rischi di scoppio, di asfissia, di infezioni o di avvelenamenti, si dovranno tenere i presidî chirurgici e farmaceutici di cui al 1° e 2° comma dell'articolo precedente.

Quando il numero degli operai occupati sia superiore ai cinque, si dovrà anche tenere una stanza convenientemente aereata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita:

a) dei presidî chirurgici e farmaceutici di cui al comma precedente;

b) di un lettuccio con materasso e cuscino rivestiti di tela impermeabile e di almeno due coperte di lana;

c) di una barella per l'eventuale trasporto del malato. Questa può sostituire il lettuccio quando sia fornita di materasso e di cuscino;

d) di acqua per bere e per lavarsi.

Medico di fabbrica.

Art. 6.

Nelle lavorazioni industriali nelle quali si adoperino o si producano sostanze tossiche od infettanti, e che verranno indicate in un elenco da compilarsi dal Ministero dell'economia nazionale di concerto col Ministero dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, i lavoratori dovranno essere visitati da un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro, per constatare se abbiano i requisiti speciali di resistenza all'azione degli agenti nocivi alla cui influenza devono esporsi;

b) successivamente, a periodi da indicarsi nello stesso elenco, per constatare il loro stato di salute.

Art. 7.

Nelle aziende contemplate dagli articoli 2, 4, 5, un cartello affisso in luogo ben visibile indicherà il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico più vicino allo stabilimento.

Nelle aziende di cui al 1° comma dell'art. 4 e all'art. 5, un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi d'infermeria, avrà l'incarico di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso e di prestarlo eventualmente ai feriti ed ai malati in attesa del medico.

Altezza, cubatura, superficie.

Art. 8.

I limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupino più di 5 operai, ed in ogni caso in quelle indicate negli articoli 2, 4 e 5 del presente regolamento, devono essere i seguenti:

a) locali costruiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento:

altezza netta non inferiore a m. 3;

cubatura non inferiore a mc. 10 per persona;

ogni persona occupata in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2;

b) locali costruiti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento:

altezza netta minima, m. 2.50;

cubatura mc. 8 per persona.

I valori relativi alla cubatura e alla superficie s'intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.

L'altezza netta dei locali viene misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

Quando necessità tecniche lo richiedano i Circoli d'ispezione del lavoro potranno consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.

I Circoli d'ispezione del lavoro potranno prescrivere per le aziende industriali non indicate nel primo comma l'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi da lavoro, quando questi siano ritenuti pregiudizievoli alla salute dei lavoratori in essi occupati.

Locali semi-sotterranei.

Art. 9.

I locali chiusi semi-sotterranei, quando si trovino collocati sotto il livello del terreno circostante per non più di tre quarti della loro altezza, possono essere destinati al lavoro, anche se questo sia continuativo, purchè rispondano alle altre condizioni del presente regolamento ed il Circolo d'ispezione del lavoro, a causa della natura dell'esercizio o per il modo come questo si compie, li ritenga non pregiudizievoli alla salute dei lavoratori.

In deroga al precedente comma potranno essere compiute nei locali sottorranei o semi-sotterranei le operazioni rela-

tive alla vinificazione e quelle altre per le quali necessità di carattere tecnico impongano la loro esecuzione in detti locali.

Copertura, pavimento, pareti ed aperture.

Art. 10.

A meno che non sia richiesto diversamente dai bisogni della lavorazione, è vietato nelle aziende industriali e commerciali adibire a lavori continuativi i locali chiusi i quali non rispondono alle seguenti condizioni:

a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici ed avere aperture sufficienti ad un rapido ricambio dell'aria;

b) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;

c) avere pavimento e pareti la cui superficie sia sistemata in guisa da permettere una facile pulizia.

Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento avrà superficie unita ed impermeabile, e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantenga bagnato, esso deve essere munito a permanenza di palchetto o di graticolato, se gli operai non sono forniti di zoccoli o di soprascarpe impermeabili.

Illuminazione.

Art. 11.

A meno che non sia richiesto diversamente dai bisogni della lavorazione, i locali di lavoro delle aziende industriali e commerciali debbono essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta.

E' permessa tuttavia l'illuminazione artificiale totale o parziale:

a) in qualunque locale, quando sia richiesta da necessità tecniche della lavorazione;

b) nei locali già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, quando non sia possibile dotarli di una sufficiente luce naturale.

Anche le vie di comunicazione tra i vari locali e fra questi e l'esterno, come i passaggi, i corridoi e le scale, devono essere bene illuminati e, quando è possibile, a luce diretta.

L'illuminazione artificiale deve essere sufficiente per quantità, distribuzione e intensità di sorgenti luminose.

Temperatura.

Art. 12.

La temperatura dei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali e commerciali dev'essere mantenuta entro i limiti convenienti alla buona esecuzione dei lavori e ad evitare pregiudizio alla salute dei lavoratori.

E' consentito, quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, che vengano forniti ai lavoratori altri mezzi efficaci di difesa contro le temperature troppo alte o troppo basse.

Nel giudicare della temperatura conveniente per i lavoratori si deve tenere conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.

Art. 13.

Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro, di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria coi prodotti della combustione, fatta eccezione dei casi in cui per l'ampiezza del locale un tale impianto non sia attuabile.

Art. 14.

L'esercente deve adottare i mezzi opportuni perchè gli operai possano mettersi al riparo dalle irradiazioni calorifiche nei periodi di tempo in cui non sono costretti a rimanervi esposti per causa delle esigenze di lavoro.

Quando le irradiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, gli operai devono essere muniti, a seconda dei casi e compatibilmente con le esigenze tecniche, di occhiali affumicati od anche di schermi capaci di difendere tutto il viso.

Apparecchi analoghi di protezione si devono fornire agli operai contro la fiamma ossidrica od ossiacetilenica e al personale operatore e di assistenza contro i raggi X, i raggi ultravioletti ed altre irradiazioni.

Sviluppo di vapori.

Art. 15.

Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria sia soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti minimi compatibili con le esigenze tecniche.

Ricambio dell'aria.

Art. 16.

L'aria dei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali e commerciali deve essere convenientemente e frequentemente rinnovata.

Qualunque sia il mezzo adottato per il ricambio dell'aria, si deve evitare che le correnti colpiscano direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro.

Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi.

Art. 17.

In tutti i lavori nei quali si svolgano gas irrespirabili o tossici od infiammabili, qualunque sia il luogo ove vengono eseguiti, e nei locali chiusi nei quali si sviluppino normalmente vapori, odori, fumi o polveri di qualunque specie, l'esercente ha il dovere di adottare provvedimenti atti ad impedirne od a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente dove lavorano gli operai.

L'aspirazione dei gas, vapori, odori, fumo o polveri deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.

Art. 18.

E' proibito far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini, come pure in fosse, in gallerie ed in generale in ambienti od in recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possono esservi gas deleteri se non sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni necessarie per la vita, oppure se l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante ventilazione o con altri mezzi.

Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera gli operai devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, provveduti anche di apparecchi di protezione.

Acqua.

Art. 19.

In ogni luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

Art. 20.

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua dovranno osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

La distribuzione dell'acqua per lavarsi deve essere fatta in modo da evitare l'uso di vaschette o di catinelle con acqua ferma.

Agli operai che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 28 l'industriale fornirà anche i mezzi detersivi adatti e quelli per asciugarsi.

Pulizia dei locali.

Art. 21.

Le materie di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.

I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente, e, ove occorra, disinfettati.

Art. 22.

Nelle aziende industriali e commerciali l'esercente deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo la sollevazione delle polveri nell'atmosfera, oppure mediante aspiratori.

L'esercente dovrà tenere, nelle aziende predette, sputacchiere, da pulirsi e da disinfettarsi convenientemente, tanto nei locali chiusi di lavoro quanto nelle scale e in altri luoghi di passaggio.

Nei locali e luoghi predetti è fatto obbligo ai lavoratori di servirsi, per sputare, delle sputacchiere: i trasgressori sono puniti a norma dell'art. 56.

Sedili.

Art. 23.

Nei locali delle aziende industriali e commerciali in cui si compiano lavori non continuativi, interrotti cioè da periodi di riposo, l'esercente deve mettere sedie o panche in numero sufficiente a disposizione dei lavoratori, perchè possano sedersi durante tali periodi.

Rumori e scuotimenti.

Art. 24.

Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori si devono prendere i possibili provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità, avendo cura di non esporvi senza motivo i lavoratori non addetti a quelle lavorazioni.

Sistemazione dei terreni scoperti dipendenti dai locali di lavoro.

Art. 25.

I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro delle aziende industriali e commerciali devono essere sistemati in guisa da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.

Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri.

Art. 26.

Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze l'esercente non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri.

Il Circolo d'ispezione del lavoro potrà consentire deroghe a questa norma quando vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gasosi, saranno osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti sanitari.

Latrine e orinatoi.

Art. 27.

In ogni azienda industriale e commerciale o nelle immediate adiacenze deve esservi almeno una latrina a disposizione dei lavoratori.

I Circoli d'ispezione del lavoro possono esonerare dall'obbligo di cui al precedente comma le aziende che occupino meno di 5 operai poste nei comuni dove il regolamento locale d'igiene non abbia prescrizioni al riguardo per le case di abitazione.

Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non inferiore a 10, vi devono essere di regola latrine separate per uomini e per donne.

Il numero delle latrine in ogni azienda non deve essere inferiore ad una per ogni 40 persone occupate in essa.

I locali delle latrine, quando queste non siano fornite di cacciata d'acqua e di chiusura idraulica del tubo di scarico, non possono comunicare direttamente coi locali di lavoro.

Le condizioni igieniche delle latrine, degli orinatoi, delle condutture, dei bottini come pure la vuotatura ed il trasporto delle materie in queste contenute, devono rispondere alle norme consigliate dall'ingegneria sanitaria.

Bagni.

Art. 28.

Nelle aziende industriali che occupino più di 20 operai, quando questi lavorino in ambienti molto polverosi o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelli dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli operai, il Circolo d'ispezione del lavoro può prescrivere che l'esercente metta a disposizione dei lavoratori i mezzi per fare il bagno generale appena terminato l'orario di lavoro e fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno tenuto conto della importanza e della natura dell'azienda.

I bagni devono essere provvisti di acqua calda e fredda in quantità sufficiente; quelli per le donne devono essere in ogni caso separati da quelli per gli uomini.

I lavoratori sono obbligati a fare il bagno in conformità delle prescrizioni del Circolo d'ispezione del lavoro e in caso di trasgressione sono puniti a norma dell'art. 56.

Spogliatoi.

Art. 29.

Le aziende industriali che occupino più di 50 dipendenti, quelle che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 28 e quelle dove gli abiti degli operai possono essere bagnati durante il lavoro devono possedere locali appositamente destinati ad uso di spogliatoi, distinti per i due sessi e convenientemente arredati.

I locali destinati ad uso di spogliatoi devono essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aereati, illuminati, ben difesi dalle intemperie e riscaldati durante la stagione fredda.

Refettorio.

Art. 30.

Le aziende industriali e commerciali nelle quali più di 50 dipendenti rimangono nello stabilimento durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, debbono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio e muniti di sedili e di tavoli.

Il Circolo d'ispezione del lavoro può in tutto o in parte esonerare l'esercente dall'obbligo di cui al comma precedente, quando riconosce che non sia necessario.

Nelle lavorazioni che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 28 è vietato agli operai di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione: i trasgressori sono puniti a norma dell'art. 56.

Art. 31.

I refettori devono essere ben illuminati e ventilati ed inoltre riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate. Tanto i locali quanto gli arredi devono essere mantenuti sempre in istato di scrupolosa pulizia, a cura del l'esercente.

Art. 32.

Ai lavoratori dovrà essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le vivande che hanno portato con sè, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.

E' vietato lo spaccio di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nei refettori e in qualunque parte dello stabilimento.

Locali di ricovero e di riposo.

Art. 33.

In qualunque luogo dove gli operai lavorano normalmente all'aperto sarà messo di regola a loro disposizione un locale dove essi possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi.

Camere di allattamento.

Art. 34.

Le camere destinate nelle aziende industriali all'allattamento dei bambini delle operaie devono essere bene illuminate e ventilate, ben riscaldate nella stagione fredda e tenute sempre in istato di scrupolosa pulizia. Esse saranno anche provviste di acqua e convenientemente arredate.

Dormitori stabili.

Art. 35.

I locali forniti dall'esercente ai lavoratori per uso di dormitorio stabile in un'azienda industriale e commerciale, devono possedere tutti i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono inoltre essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, il tutto rispondente alle stesse condizioni indicate nel presente regolamento per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.

In detti locali è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le norme che saranno dettate dal Circolo d'ispezione del lavoro.

I dormitori per gli uomini devono essere separati da quelli per le donne e i dormitori per i fanciulli di sesso maschile sotto i 15 anni da quelli per gli adulti.

Annesso ai dormitori che ricoverino più di 50 individui vi deve essere pure un ambiente separato ad uso eventuale di infermeria, contenente almeno due letti.

Nelle zone dichiarate malariche i dormitori devono essere difesi efficacemente dalla penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.

Dormitori temporanei.

Art. 36.

Ai lavoratori che debbono lavorare in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando rimangano a pernottare sul luogo, l'esercente ha il dovere di fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio capanne costruite in tutto o in parte con legno, paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende ed altre costruzioni di ventura, a condizione che siano ben asciutte e munite di mezzi di copertura e di chiusura adatti.

L'esercente deve curare che i dormitori e le loro adiacenze siano sempre puliti e sgombri da immondizie di qualsiasi specie.

Art. 37.

Quando la durata dei lavori ecceda i limiti sopra indicati, l'esercente ha il dovere di provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, fra i quali sono da preferire le baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.

In questo caso le costruzioni per dormitorio, baraccate o no, devono rispondere alle seguenti condizioni:

a) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;

b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere nè la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni nè il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

c) essere costruite in tutte le loro parti in guisa da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici;

d) avere aperture sufficienti per ottenere un'attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;

e) essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;

f) nelle regioni malariche tutte le aperture devono essere ben difese contro la penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.

La superficie non può essere inferiore a 3 mq. per persona.

A ciascuno individuo sarà assegnato un letto, una branda od una cuccetta, o almeno un posto fisso a terra, arredati con materasso o saccone, cuscino e coperte sufficienti ed inoltre un sedile, un attaccapanni ed una mensolina.

In vicinanza delle costruzioni di cui all'articolo precedente, oppure facenti corpo con esse, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

Mezzi di protezione e di difesa.

Art. 38.

I mezzi personali di protezione e tutti gli altri necessari a difesa della salute dell'operaio devono essere forniti dall'esercente.

Quando gli apparecchi di protezione possono diventare veicolo di contagio devono essere individuali e contrassegnati col nome, o con un numero. I funzionari incaricati della vigilanza possono farli cambiare quando si dimostrino insufficienti allo scopo.

I lavoratori che non facciano uso degli apparecchi di protezione, o che non ne curino la conservazione, sono puniti a norma dell'art. 56.

Disposizioni speciali relative al lavoro dei fanciulli, dei giovani e delle donne.

Art. 39.

I carichi di cui possono essere gravati i fanciulli, i giovani e le donne adibiti ai lavori di trasporto di pesi non possono essere superiori ai seguenti:

A) Trasporto a braccia od a spalla:
maschi sotto i 15 anni, kg. 15;
maschi dai 15 ai 17 anni, kg. 25;
femmine sotto i 15 anni, kg. 5;
femmine dai 15 ai 17 anni, kg. 15;
femmine sopra i 17 anni, kg. 20.

B) Trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi precedenti, compreso il peso del veicolo.

C) Trasporto con carretti su guide di ferro: venti volte i pesi precedenti, compreso il peso del veicolo.

Le donne, i giovani e i fanciulli non possono restare adibiti al lavoro di trasporto di pesi più di quattro ore durante la giornata di lavoro.

Alla manovra o al traino dei vagonetti non potranno essere adibiti fanciulli o giovani di età inferiore ai 18 anni compiuti.

E' vietato inoltre adibire fanciulli e fanciulle sotto i 15 anni al trasporto di pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote in condizioni di speciale disagio o di pericolo.

E' vietato pure adibire al trasporto di pesi sotto qualunque forma le donne incinte dopo il sesto mese di gravidanza.

Nuove costruzioni.

Art. 40.

Chi intende costruire, ampliare od adattare un edifizio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di cinque operai, è tenuto a darne notizia al Circolo d'ispezione del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.

La notifica dovrà contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrano.

Il Circolo d'ispezione potrà, ove lo ritenga necessario, chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai tipi e alle descrizioni notificati, tenendo conto delle cautele che potranno essere necessarie per la tutela della incolumità del vicinato e prendendo, all'uopo, gli opportuni accordi col medico provinciale.

Qualora il Circolo d'ispezione non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando però la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Disposizioni transitorie e diverse.

Art. 41.

I locali e gli impianti delle aziende di cui al presente titolo costruiti o messi in opera prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere uniformati alle disposizioni di esso entro 3 anni dalla data predetta.

Successivamente il Circolo d'ispezione del lavoro potrà concedere temporanee proroghe allo adempimento dell'obbligo di cui al comma precedente, purchè le ritenga non pregiudizievoli alla salute dei lavoratori subordinandole, ove lo creda necessario, all'adozione di adeguati provvedimenti per la loro tutela igienica.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE.

Aziende e lavori soggetti al presente titolo.

Art. 42.

Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle aziende nelle quali si compiono non solo i lavori attinenti direttamente all'esercizio dell'agricoltura, della boschicoltura, e della pastorizia, ma anche quelli di carattere industriale e commerciale che abbiano per scopo la preparazione, la conservazione ed il trasporto dei loro prodotti, quando siano compiuti esclusivamente da lavoratori della terra o da quelli addetti alla custodia od al governo del bestiame.

Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende agrarie gestite dal proprietario che coltivi direttamente il proprio fondo con l'aiuto dei membri della famiglia secolui conviventi, anche se per brevi periodi di tempo occupi per lavori stagionali mano d'opera avventizia.

Abitazioni e dormitori.

Art. 43.

Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel testo unico

delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e nel regolamento, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 622, per i servizi di pulizia, di igiene e per le scuole rurali dell'Agro romano, è vietato di destinare ad abitazione di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori avventizi assunti per lavori stagionali di carattere periodico:

a) grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o la cui copertura siano costituite in tutto od in parte dalla roccia;

b) capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.

E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, nè periodici che si debbono eseguire in località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni dell'art. 36.

E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.

Art. 44.

Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori avventizi assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui all'art. 37 del presente regolamento.

Stalle e concimaie.

Art. 45.

Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione.

Quando siano collocate sotto ad essi devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio dei gas.

Esse devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, che verranno raccolte in appositi bottini collocati fuori della stalla e secondo le norme consigliate dall'igiene.

Nei locali di nuova costruzione le stalle non possono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalla casa di abitazione o dal dormitorio, nonchè dai depositi e condutture dell'acqua potabile.

Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, il Circolo di ispezione del lavoro potrà concedere che la concimaia sia stabilita anche a distanze minori.

Acquai e latrine.

Art. 46.

Nelle abitazioni stabili ogni famiglia sarà provveduta di acquaio e di latrina.

Le acque di scarico degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi non possono essere versate nel terreno a distanza minore di 25 metri dall'abitazione nonchè dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile. Quelle delle latrine devono essere raccolte in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore dei gas.

I locali delle latrine non possono comunicare direttamente con le stanze di abitazione, a meno che quelle non siano a chiusura idraulica.

Acqua.

Art. 47.

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile si devono osservare le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

Preservazione dalle malattie.

Art. 48.

E' vietato eseguire le lavorazioni di carattere industriale o commerciale indicate al 1° comma dell'art. 42 nelle stalle o in locali sotterranei.

Possono però essere compiute nelle cantine la preparazione e le successive manipolazioni dell'olio e del vino. In tali casi dovranno adottarsi i provvedimenti opportuni per il ricambio dell'aria.

Art. 49.

Nei lavori che si compiono nelle aziende agricole e nei quali si adoperino o si producano normalmente materie asfissianti, o tossiche, od infettanti, od in qualunque altro modo nocive alla salute, si devono osservare le medesime prescrizioni indicate negli articoli 2 e 3 del presente regolamento. Dette prescrizioni riguardano specialmente le operazioni che hanno per scopo la distruzione di parassiti di qualunque specie delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi o di altri animali nocivi, la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti.

Art. 50.

L'esercente dovrà tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione e di medicazione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.

Disposizioni transitorie e diverse.

Art. 51.

Il Ministro per l'economia nazionale stabilirà per ciascuna Provincia, sentite le Associazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli, il periodo di tempo entro cui i locali già esistenti delle aziende agrarie dovranno essere uniformati alle disposizioni del presente regolamento nonchè le modalità relative.

I Circoli d'ispezione del lavoro potranno, nei riguardi dei locali esistenti, concedere temporanee deroghe per le singole aziende alle disposizioni del presente titolo e a quelle che saranno emanate in virtù del comma precedente, purchè le ritengano non pregiudizievoli alla salute dei lavoratori subordinandole, ove lo credano necessario, all'adozione di adeguati provvedimenti per la loro tutela igienica.

TITOLO IV.

VIGILANZA E PENALITÀ.

Art. 52.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e di quelle dei regolamenti speciali che verranno successivamente emanati è affidata al Ministero dell'economia nazionale che la eserciterà a mezzo dei Circoli d'ispezione del lavoro.

Il Ministro per l'economia nazionale potrà anche stabilire che la vigilanza sia esercitata, per i lavori sopraterra delle cave, miniere e torbiere dagli ispettori delle miniere e per le aziende agricole e forestali, sotto la direzione dei Circoli d'ispezione del lavoro, dal personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura e dalla Milizia nazionale forestale.

Per la vigilanza nelle aziende esercitate direttamente dallo Stato o sottoposte al controllo di questo, il Ministro per l'economia nazionale prenderà accordi con le Amministrazioni dalle quali tali aziende dipendono.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato eserciterà direttamente sulle ferrovie stesse, a mezzo dei propri organi tecnici ed ispettivi, la vigilanza per l'applicazione del presente regolamento.

Contro le determinazioni del Circolo d'ispezione del lavoro è ammesso, da parte del datore di lavoro interessato, ricorso al Ministro per l'economia nazionale entro 30 giorni da quello della loro comunicazione.

Art. 53.

I funzionari incaricati della vigilanza hanno la facoltà di visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato ed inoltre di chiedere all'esercente, al personale dirigente ed a quello dipendente tutte quelle informazioni, non escluse quelle sui processi di lavorazione, che ritengano necessarie per l'adempimento del loro còmpito. Essi debbono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'art. 298 del Codice penale.

I funzionari incaricati della vigilanza possono anche chiedere l'intervento della forza pubblica quando incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 54.

Le prescrizioni che i funzionari incaricati della vigilanza credano di dover fare per l'applicazione del presente regolamento, sono compilate su apposito foglio in doppio, firmato dal funzionario e dall'esercente, o dalla persona che lo rappresenta all'atto della visita, al quale viene consegnata una delle copie.

L'esercente è tenuto ad eseguire le prescrizioni fattegli salvo i casi di ricorso a norma del precedente art. 52. E' anche tenuto a conservare il foglio sul luogo del lavoro e a presentarlo su richiesta nelle successive visite di ispezione.

Quando siano assenti l'esercente o altra persona che lo rappresenti, o quando costoro rifiutino di firmare il foglio di prescrizione, quest'ultimo potrà essere inviato d'ufficio.

Art. 55.

I verbali di contravvenzione devono determinare con chiarezza e precisione i dati di fatto costituenti le infrazioni, e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione.

Il processo verbale dev'essere compilato dal funzionario e firmato da lui e dall'esercente, o da chi lo rappresenta in quel momento oppure dal lavoratore nel caso di violazioni da lui commesse.

La persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che riterrà convenienti nel proprio interesse.

Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale, il funzionario ne fa menzione, indicandone le ragioni.

Il verbale di contravvenzione è trasmesso dal funzionario che l'ha redatto e firmato all'autorità giudiziaria competente, comunicandone copia al capo circolo dell'Ispettorato del lavoro da cui dipende.

Art. 56.

Gli esercenti o coloro che li rappresentano saranno puniti con un'ammenda:

a) da L. 300 a L. 2000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 25, 35, 37, 40, 41, 43 (comma 1°), 44, 45 (commi 1° e 2°);

b) da L. 200 a L. 500 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 (comma 1°), 31, 33, 34, 36, 39, 43 (comma 2°), 45 (commi 3°, 4°, 5°), 46, 47, 48, 49;

c) da L. 10 a L. 20 per ciascuna delle persone impiegate ed alle quali si riferiscono le disposizioni regolamentari per le infrazioni agli articoli 7, 16, 21, 22 (commi 1° e 2°), 23, 24, 32, 38 (1° e 2° comma), 50, con un massimo di L. 200.

Ogni lavoratore per le infrazioni alle disposizioni di cui all'ultimo comma di ciascuno degli articoli 22, 28, 30, 32, 38, sarà punito con una ammenda da L. 5 a L. 20.

Art. 57.

Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza delle autorità sanitarie nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

I Ministeri dell'interno, dell'economia nazionale e delle comunicazioni stabiliranno d'accordo le norme per coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti.

I funzionari incaricati della vigilanza per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente regolamento dovranno collaborare con le autorità sanitarie per impedire che l'esercizio delle aziende industriali e commerciali sia causa di diffusione di malattie infettive oppure di danni o di incomodi al vicinato.

In caso di dissenso fra gli ufficiali sanitari e i Circoli di ispezione del lavoro, circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudicherà il Prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio sanitario provinciale.

TITOLO V.

Disposizioni finali.

Art. 58.

Il Ministro per l'economia nazionale potrà consentire deroghe all'applicazione di talune delle disposizioni del presente regolamento per determinate categorie di aziende o determinate località quando ne riconosca particolarmente gravosa l'applicazione a causa di condizioni contingenti.

Art. 59.

Il presente regolamento entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni dei regolamenti comunali di igiene e di edilizia che non siano state uniformate, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle disposizioni del regolamento stesso per ciò che riguarda le aziende e le materie cui si riferisce, cessano di avere vigore.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, udito il Consiglio di Stato, possono i Comuni essere autorizzati, caso per caso, ad inserire ovvero mantenere nei propri regolamenti di igiene e di edilizia norme più

rigorose di quelle prefisse dal presente regolamento, ove ciò sia richiesto da particolari ragioni di usi locali, di opportunità economica e di tradizione industriale, commerciale od agricola.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 810.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 537.

40ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 14 aprile 1927, sul decreto che autorizza una 40ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Dal Governo di Vostra Maestà è stato deliberato di elevare a L. 500,000, per il corrente esercizio, il contributo del Ministero degli affari esteri a favore di Università del Regno.

A seguito di conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, la maggiore somma, da inscrivere nello stato di previsione del detto Ministero, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 14,939,922.15, rimane disponibile la somma di lire 15,060,077.85;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 40ª prelevazione nella somma di L. 200,000 a favore del capitolo n. 60 « Contributo dello Stato alla Regia università, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 132. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 811.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1927, n. 538.

Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma di lire 100,000,000 in conto dei fondi somministrati al Tesoro ai sensi delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Viste le leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486;

Ritenuta l'assoluta necessità e l'urgenza di far luogo alla parziale restituzione delle somme dalla Cassa depositi e prestiti anticipate al Tesoro dello Stato per il pagamento delle pensioni e degli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani superstiti delle Campagne per l'indipendenza nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzato il rimborso della somma di L. 100,000,000 a favore della Cassa depositi e prestiti, in conto dei fondi dalla Cassa stessa somministrati al Tesoro dello Stato ai sensi delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486, per pensioni ed assegni ai Mille di Marsala ed ai veterani superstiti delle Campagne per l'indipendenza nazionale.

L'anzidetta somma di L. 100,000,000 verrà prelevata dalla quota di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre stesso anno, n. 2029.

Art. 2.

In dipendenza della disposizione contenuta nel precedente art. 1, al fondo dei residui inscritto nel capitolo aggiunto n. 826-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27 è apportata una diminuzione di L. 100,000,000; e al conto dei residui del capitolo n. 540-*bis*, di nuova istituzione, nello stato di previsione medesimo: « Rimborso alla Cassa depositi e prestiti, in conto di fondi somministrati dalla Cassa stessa al Tesoro dello Stato per pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e ai veterani superstiti delle Campagne per l'indipendenza nazionale, ai sensi delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486 » è assegnata la somma di L. 100,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 133. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 812.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927 n. 529.

Autorizzazione al comune di Carezzano Inferiore a mutare la propria denominazione in « Carezzano Maggiore ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista la deliberazione in data 15 luglio 1926 con cui il podestà di Carezzano Inferiore chiede l'autorizzazione al mutamento della denominazione del Comune in quella di « Carezzano Maggiore »;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di Alessandria, in adunanza 28 dicembre 1926;
Vista la lettera in data 31 marzo u. s., n. 393.699, con cui il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e telegrafi - dichiara che nulla osta al proposto cambiamento di denominazione;
Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Carezzano Inferiore è autorizzato a mutare la propria denominazione in « Carezzano Maggiore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 124. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 813.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1927, n. 527.

Norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 216, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1379;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare ulteriori norme integrative della legge di protezione dell'industria nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Primo Ministro, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale, per le finanze, per le colonie e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, agli enti autarchici e a quelli sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle aziende annesse o comunque dipendenti dall'Amministrazione od enti predetti, nonchè alle società, ditte, istituti o enti, concessionari di beni o di servizi pubblici o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato, è fatto obbligo, negli acquisti, nelle forniture e nei lavori di ogni specie, a cui debbono provvedere, di dare la preferenza a ditte nazionali.

E' tuttavia ammessa la gara internazionale quando si ritenga, in base ai criteri di cui al secondo comma della lettera *c*) dell'art. 6, che le condizioni dell'industria nazionale non permettano di conseguire prezzi convenienti per le qualità richieste, o che non è possibile ottenere tutta la quantità domandata, nei termini di tempo necessari, in relazione ai bisogni della Amministrazione appaltante ed all'oggetto della fornitura. In questo ultimo caso la gara internazionale deve essere limitata al quantitativo eccedente la potenzialità di produzione dell'industria nazionale dividendo la fornitura in lotti.

Salvo il caso previsto dal precedente comma, alla gara internazionale deve essere invitata anche l'industria nazionale.

Nella sola ipotesi in cui l'industria nazionale non sia in grado di produrre i materiali richiesti, la gara è limitata alle ditte straniere, e si può anche addivenire, ove ne sia il caso, a trattativa privata con ditte straniere.

Art. 2.

Per gli appalti delle Amministrazioni dello Stato, l'accertamento delle condizioni di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 1 è fatto dall'Amministrazione interessata, che sentirà, ove lo ritenga utile, il parere del Ministero dell'economia nazionale, o della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Le Amministrazioni dello Stato comunicano, al termine di ogni trimestre, al Ministero dell'economia nazionale, l'elenco dei contratti stipulati entro il trimestre con l'industria straniera, indicando, per ciascun contratto, il nome, la nazionalità della ditta, l'oggetto e l'importo del contratto stesso.

Sono esclusi dall'obbligo di tale comunicazione i contratti delle Amministrazioni militari per materiali sperimentali o di studio quando l'acquisto o l'impiego di detti materiali abbia carattere di riservatezza nell'interesse della difesa dello Stato.

Nei casi di dubbio che risultassero dall'esame degli elenchi, il Ministro per l'economia nazionale, di sua iniziativa, o su richiesta della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, potrà sentire il parere di apposita Commissione, che sarà presieduta dal Ministro stesso o da un suo delegato e composta di un rappresentante dell'Amministrazione appaltante e di un rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Il parere della Commissione è, a cura del Ministero dell'economia nazionale, trasmesso per conoscenza all'Amministrazione interessata.

Art. 3.

Gli enti autarchici, gli istituti e aziende parastatali nonchè le società, ditte, enti ed istituti, concessionari di beni o di servizi pubblici o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato, non possono far luogo a gara internazionale senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, il quale sentirà, ove lo creda, il parere della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. La autorizzazione è necessaria anche per le trattative private con l'industria straniera, salvo l'acquisto di pezzi di ricambio per macchine di provenienza estera.

E' in facoltà del Ministro per l'economia nazionale di delegare tale autorizzazione al Prefetto della provincia il quale sentirà, ove lo creda, il parere della Confederazione generale fascista dell'industria italiana o gli organi locali della medesima quando questi esistano.

In caso di contestazione decide una Commissione costituita ai termini dell'articolo precedente, salvo a sostituire al rappresentante della pubblica Amministrazione un rappresentante dell'ente, istituto, azienda o ditta, con la quale è sorta la contestazione.

Quando si tratti di enti non statali ma sovvenzionati dallo Stato o concessionari di pubblici servizi, la Commissione di cui al precedente comma, prima di ogni pronuncia, è tenuta ad interpellare l'Amministrazione che ha dato la sovvenzione o fatto la concessione.

Art. 4.

Nelle gare internazionali è accordata all'industria italiana la protezione di cui all'art. 1 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 216, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1379.

L'offerta più vantaggiosa, tra quelle dell'industria estera riconosciute valide, è aumentata della percentuale di protezione, sempreché la offerta estera sia fatta per prezzo franco destinazione in Italia. Se è fatta per prezzo franco frontiera, il prezzo è prima aumentato dei diritti doganali, delle spese di assicurazione e di quelle di trasporto, e sulla risultante così ottenuta è applicata la percentuale di protezione.

Se la offerta estera calcolata nei modi sopraindicati risulti superiore od eguale alla più bassa offerta italiana è preferita questa ultima.

Se l'offerta estera sia unica ed aumentata nei modi sopraindicati risulti più vantaggiosa di tutte le offerte dell'industria nazionale, la decisione sull'aggiudicazione è riservata all'Amministrazione appaltante.

La protezione non è accordata se non a ditte italiane che fabbrichino effettivamente in Italia i materiali messi in gara e alle ditte equiparate a norma dell'art. 9.

Art. 5.

Previo assenso del Ministro per le finanze, d'accordo col Ministro per l'economia nazionale, l'amministrazione, ente, istituto, azienda o ditta che provvede all'appalto, di sua iniziativa o su richiesta della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, può stabilire di volta in volta, o coi singoli capitolati, che la percentuale di protezione sia fissata in una quota superiore del 5 per cento sino al massimo del 10 per cento. Con lo stesso procedimento sarà altresì stabilita la percentuale di protezione da accordarsi ai fornitori di materiali greggi o lavorati ai sensi e per gli effetti dell'art. 6.

Rimane salva, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni vigenti, che, in casi speciali, consentono una percentuale di protezione superiore al 5 per cento ma non eccedente il 10 per cento.

Art. 6.

Le ditte nazionali che, in seguito a gara nazionale o internazionale, o a trattativa privata, o comunque, siano aggiudicatarie di forniture e lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti, istituti, aziende o ditte, di cui all'art. 1, hanno l'obbligo di impiegare esclusivamente materiali greggi e lavorati di produzione nazionale.

A questa regola si fa eccezione, quando la ditta dimostri:

a) che si tratta di materie gregge o lavorate che non si producono in Italia;

b) ovvero che non si possono ottenere nelle qualità richieste o in quantità sufficiente per assicurare l'esatta osservanza dei termini di consegna. In questo caso però l'acquisto all'estero dei materiali greggi o lavorati deve essere limitato al quantitativo eccedente la potenzialità di produzione della industria nazionale;

c) ovvero che il prezzo dei materiali greggi o lavorati italiani sia superiore a quello dei materiali esteri, aumentato quest'ultimo dei diritti doganali, delle spese di assicurazione e di quelle di trasporto e di una percentuale del 5 per cento o di quella maggiore che risulti stabilita secondo le norme dell'articolo precedente.

Il confronto dei prezzi è fatto tenendo conto del prezzo più vantaggioso del prodotto italiano e di quello franco frontiera del prodotto estero. Quest'ultimo prezzo è però aumentato dei diritti doganali, delle spese di assicurazione e di quelle di trasporto al luogo in cui i materiali devono essere impiegati. Al prezzo complessivo così risultante è poi aggiunta la percentuale di protezione calcolata sul prezzo stesso.

Restano salve le maggiori limitazioni per gli acquisti all'estero che fossero stabilite dai singoli capitolati.

Art. 7.

La sussistenza delle condizioni che, a termini dell'articolo precedente, giustificherebbero l'acquisto all'estero deve essere dimostrata dalla ditta con documenti ritenuti attendibili dall'Amministrazione, ente, istituto o azienda che provvede all'appalto.

La ditta deve in ogni caso uniformarsi alle decisioni dell'appaltante, il quale determinerà la riduzione di prezzo, qualora risulti che, per effetto dell'autorizzazione dell'acquisto all'estero, si consegua una economia rispetto alla previsione contrattuale.

Le determinazioni dell'appaltante debbono essere immediatamente comunicate anche al Ministero dell'economia nazionale.

E' sempre in facoltà del Ministero dell'economia nazionale, o di sua iniziativa, o su richiesta della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, di sentire, sulle determinazioni previste dai commi precedenti, il parere della Commissione di cui agli articoli 2 e 3, informandone l'Amministrazione dello Stato che ha dato la sovvenzione o fatta la concessione quando si tratti di enti non statali ma sovvenzionati dallo Stato o concessionari di pubblici servizi.

Tale parere è trasmesso, a cura del Ministero dell'economia nazionale, all'appaltante, il quale ne trarrà norma per l'esecuzione del contratto in corso, in quanto ciò sia possibile, o in ogni caso per le direttive da seguire negli appalti di natura analoga.

Art. 8.

Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si considerano prodotti dell'industria nazionale le merci di qualsiasi genere che siano prodotte in Italia, sia adoperando materie prime o semi-lavorate di produzione italiana, sia adoperando in tutto o in parte materie prime o semi-lavorate di produzione estera, purchè in quest'ultimo caso il prodotto finito presenti un aumento di valore almeno del 40 per cento in confronto del valore delle materie prime o dei semi-lavorati di produzione estera adoperati per la fabbricazione di esso.

La percentuale può essere calcolata in misura inferiore al 40 per cento, ma non al disotto del 20 per cento, quando ciò sia stabilito, per determinate categorie di materiali, dai capitolati o sia ammesso, su richiesta della ditta, e prima della aggiudicazione, dall'Amministrazione od ente appaltante.

Non sono in verun caso considerati prodotti dell'industria nazionale quelli risultanti dal semplice montaggio di parti separate fabbricate all'estero anche se vi si aggiungono parti di natura accessoria fabbricate in Italia.

In caso di dubbio o contestazione decide la Commissione di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 9.

Agli effetti delle disposizioni degli articoli precedenti, sono equiparati agli stabilimenti delle ditte nazionali gli stabilimenti industriali situati in Italia, appartenenti a stranieri, quando impieghino nella massima parte personale italiano, anche nella direzione tecnica ed amministrativa, ed assumano l'obbligo di produrre in Italia il materiale appaltato, servendosi di materiali greggi e lavorati di produzione italiana, secondo le prescrizioni dell'art. 8.

Le eventuali contestazioni sull'applicazione di questo articolo sono decise dalla Commissione di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 10.

Negli acquisti, lavori e forniture, a cui provvedono le Amministrazioni, enti e ditte di cui all'art. 1 sarà data la preferenza, fra le ditte nazionali e equiparate, a quelle che hanno in Italia propri uffici tecnici e dispongono di mezzi di prova e di esperienza per lo studio e l'elaborazione dei progetti di materiali e manufatti.

Quando all'appalto si faccia luogo mediante asta pubblica la preferenza sarà data a parità di condizione.

Art. 11.

Le ditte che contravvengono alle precedenti disposizioni sono passibili di una multa fino al 10 per cento sul valore dei materiali greggi e lavorati di provenienza estera. La multa è versata all'appaltante. In caso di recidiva possono essere escluse, per un periodo da uno a due anni, da tutti i contratti con lo Stato e con gli enti, ditte e società di cui all'art. 1.

L'esclusione è pronunciata con decreto del Ministro per l'economia nazionale, d'intesa con quello competente, per i contratti di Amministrazioni statali. Il decreto viene comunicato al Ministero delle finanze e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Le autorità cui spetta l'approvazione dei contratti, i corpi e collegi cui ne spetta l'esame in sede consultiva o di tutela o di controllo, accertano, volta per volta, che, nella preparazione e conclusione di ogni contratto, siano state osservate le disposizioni della legge e del presente decreto sulla protezione dei prodotti nazionali.

Le Amministrazioni, enti, aziende e ditte appaltanti hanno facoltà, alla loro volta, di fare sorvegliare da propri funzionari, o delegati, l'allestimento delle forniture per l'esecuzione dei lavori, allo scopo di assicurare l'osservanza delle disposizioni predette. All'uopo la ditta assuntrice della fornitura e dei lavori deve avvertire in tempo utile l'Amministrazione od ente, col quale fu conchiuso il contratto, dell'inizio delle provviste e dei lavori, indicando pure gli stabilimenti ai quali fosse per ordinare i materiali greggi o lavorati che le possono occorrere. Eguale facoltà di vigilanza compete, in ogni caso, al Ministero dell'economia nazionale che la eserciterà a mezzo dei propri delegati.

Art. 13.

Le sanzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 216, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1379, sono applicabili agli amministratori, direttori e funzionari delle società, ditte, istituti ed enti comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato, nonchè ai rispettivi Consigli di amministrazione, in caso di contravvenzione degli obblighi nascenti dalla legge predetta.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 121. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 814.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 aprile 1927, n. 545.

Istituzione di Commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere alla istituzione di Commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In ogni Comune che sia capoluogo di mandamento giudiziario possono essere istituite dal Prefetto, qualora le difficoltà derivanti dalla crisi degli alloggi lo rendano necessario, una o più Commissioni di conciliazione per le vertenze tra i locatori ed i conduttori di case di abitazione.

Le Commissioni di conciliazione dovranno redigere verbale, da cui risultino tutti i dati ed elementi idonei a precisare i termini della vertenza, che esse sono chiamate a conciliare, anche se la conciliazione non riesca.

Art. 2.

Nei Comuni dove siano istituite Commissioni di conciliazione a norma dell'articolo precedente, qualora venga richiesta al pretore del mandamento la preventiva autorizzazione per la esecuzione degli sfratti a termini dell'art. 1 del Regio decreto legge 6 gennaio 1927, n. 2, in relazione all'articolo 1 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, il pretore non può provvedere sulla richiesta, se insieme a questa non sia esibito, a cura del richiedente, il verbale della Commissione.

Nel provvedimento del pretore deve essere fatta espressa menzione dell'adempimento, da parte del richiedente, dell'obbligo innanzi detto.

Quando la esecuzione di uno sfratto rimanga sospesa per oltre due mesi, è in facoltà del pretore di fissare un equo aumento del prezzo di locazione.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli.

Il Ministro per la giustizia è autorizzato a dare istruzioni per l'applicazione del presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per la giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 134. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 815.

REGIO DECRETO 20 marzo 1927, n. 487.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Castel San Giovanni.

N. 487. R. decreto 20 marzo 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Castel San Giovanni viene trasformato a favore della locale Opera pia « Ricovero Albesani ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 816.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 498.

Contributo scolastico del comune di Orco Feglino (Genova).

N. 498. R. decreto 17 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Orco Feglino, della provincia di Genova, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene stabilito in L. 5103.99 a decorrere dal 1° gennaio 1924.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 817.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 500.

Modificazione dello statuto della Società di mutuo soccorso « Unione commessi ed impiegati di commercio », in Torino.

N. 500. R. decreto 31 marzo 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono approvate alcune modifiche allo statuto organico della Società di mutuo soccorso « Unione commessi ed impiegati di commercio » con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1927 - Anno V

REGIO DECRETO 27 marzo 1927.

Proroga del termine per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni per l'impianto di un binario di raccordo dello stabilimento della Società molini Angelo Toso e di quello della Società frigoriferi meridionali colla stazione marittima di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 21 marzo 1926, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile stesso anno, reg. 6, lavori pubblici, foglio n. 2039, col quale, approvandosi, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto presentato dalla Società anonima Molini Angelo Toso per l'impianto di un binario di raccordo del proprio stabilimento e di quello della Società dei frigoriferi meridionali colla stazione marittima di Bari, veniva assegnato il termine di un anno per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori occorrenti;

Vista la domanda presentata il 28 febbraio 1927, nel nome e nell'interesse delle due sunnominate società, per ottenere una congrua proroga del termine di cui sopra per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori in parola;

Ritenuto che il ritardo nel compimento dell'opera è dovuto a cagioni indipendenti dalla volontà del concessionario;

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine assegnato col citato Nostro decreto 21 marzo 1926 per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto, approvato col decreto medesimo, per l'impianto di un raccordo ferroviario dello stabilimento della Società molini Toso e di quello della Società frigoriferi meridionali colla stazione marittima di Bari è prorogato di quattro mesi, cioè fino al 20 luglio 1927.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1927.

Aumento della indennità giornaliera ai militari della Regia guardia di finanza in servizio di vigilanza nelle ferriere.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale del 5 dicembre 1920, n. 1107, col quale l'indennità da corrispondersi, per ciascun posto fisso, dai privati ai militari della Regia guardia di finanza, che prestano, nelle 24 ore, servizio di vigilanza permanente presso le ferriere autorizzate a ricevere materiali metallici esteri, per lo spezzamento, ribollitura, o rifusione, fu elevato da L. 3.60 a L. 7.20 giornaliere, per ciascun posto di vigilanza;

Visto l'art. 8 del decreto Ministeriale 1° agosto 1925, numero 36653;

Ritenuto che la somma di L. 7.20 giornaliere, da suddividersi tra tutti i militari della Regia guardia di finanza, che abbiano prestato servizio nelle 24 ore, nello stesso posto fisso di vigilanza, non sempre rappresenta un compenso adeguato ai particolari disagi e alle responsabilità del servizio predetto;

Determina:

Nei casi in cui il servizio di vigilanza permanente, disposto nelle ferriere, di che alla appendice XXVII alla vigente tariffa dei dazi doganali, sia ritenuto, a giudizio del competente direttore superiore di dogana, particolarmente disagiato per vastità ed estensione dei locali da vigilare o per forti spostamenti dei materiali, o per la entità della produzione, il Ministero, su proposta del direttore superiore stesso, potrà elevare la misura della indennità stabilita in L. 7.20 dall'art. 1 del decreto Ministeriale 5 dicembre 1920, n. 11057, fino al limite massimo di L. 12 giornaliere, per ciascun posto di vigilanza, qualunque sia il numero dei militari, che nelle 24 ore vi si alternino nel servizio.

Roma, addì 13 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1927.

Valore delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli pel secondo trimestre 1927.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 83 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel primo trimestre 1927 è risultato di lire 360.83;

Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso dei mutui durante il 2° trimetre 1927;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, durante il secondo trimestre 1927 e con effetto dal 1° aprile 1927, saranno accettate al prezzo di L. 410.83 in rimborso dei mutui, salvo l'accreditamento, a favore dei mutuari, degli interessi maturati sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti a disposizione del Banco di Napoli.

Roma, addì 13 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1927.
Varianti alla classificazione di alcuni prodotti agli effetti della tassa sugli scambi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, penultimo ed ultimo capoverso, della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;
Visto l'art. 18, nn. III e IV, della stessa legge e la voce « gemme » di che alla tabella allegato A alla legge medesima;
Ritenuta l'opportunità, agli effetti della applicazione della tassa sugli scambi, di variare la classificazione di alcuni prodotti;
Sentito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° maggio 1927 i prodotti sottoindicati, tanto per gli scambi nel Regno che per quelli d'importazione, sono soggetti alla tassa di scambio nella misura di L. 1 per cento, di che all'art. 18, n. II, della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273:
a) pietre sintetiche o scientifiche, greggie e lavorate;
b) pietre dure e pietre preziose, tanto allo stato greggio che lavorate, destinate esclusivamente per l'industria della orologeria e degli apparecchi di precisione;
c) pietre preziose in frantumi, in detriti e in polvere, destinate esclusivamente per usi industriali;
d) vini spumanti in bottiglia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1927.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Loreto Aprutino ad istituire una filiale in Castellammare Adriatico.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che reca disposizioni per la tutela del risparmio;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Loreto Aprutino è autorizzata ad istituire una propria filiale in Castellammare Adriatico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1927.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde ad istituire proprie filiali in Bollate, in Seveso, in Magenta ed in Montechiari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che reca disposizioni per la tutela del risparmio;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde è autorizzata ad istituire quattro proprie filiali, una in Bollate, una in Seveso, una in Magenta ed una in Montechiari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 13 marzo 1927, n. 431, recante norme tecniche ed igieniche di edilizia nelle località colpite dai terremoti.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 50).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2208 — Data della ricevuta: 21 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Velardi Ettore fu Enrico — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 300, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 232 — Data della ricevuta: 23 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza

di finanza di Cosenza — Intestazione della ricevuta: cav. avv. Francesco Cristofaro di Edoardo, per conto della Congregazione di carità di S. Marco Argentano — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 6, consolidato 4.50 per cento, con decorrenza 1° ottobre 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 aprile 1927 - Anno V.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 23 aprile 1927 - Anno V

Francia	73.87	Oro	364.58
Svizzera	361.92	Belgrado	33.10
Londra	91.486	Budapest (pengo)	3.27
Olanda	7.57	Albania (Franco oro)	365 —
Spagna	330.12	Norvegia	4.89
Belgio	2.615	Svezia	5.07
Berlino (Marco oro)	4.465	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.65	Danimarca	5.035
Praga	55.75	Rendita 3,50 %	64.10
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	58.50
Russia (Cervonetz)	98 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	17.98	Consolidato 5 %	79.85
Peso argentino carta	7.92	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.50
New York	18.895		
Dollaro Canadese	18.88		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 51).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 — Data della ricevuta: 15 giugno 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Agnoloni Don Amos fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 24.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 153 — Data della ricevuta: 7 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione della ricevuta: Caniglia Manfredi di Pasqualino — Titoli del debito pubblico al portatore: 1 — Rendita: L. 3.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1327 — Data della ricevuta: 30 settembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: De Bury Gennaro fu Camillo — Titoli del debito pubblico nominativi: 3 — Rendita: L. 390 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2453 — Data della ricevuta: 11 dicembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Libonati Francesco — Titoli del debito pubblico nominativi: 2 — Rendita: L. 283.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 aprile 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 14 aprile 1927 in Fiume n. 2 (Belvedere), provincia di Fiume, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Elenco degli assegni conferiti dal Consiglio d'amministrazione ed ammessi a registrazione dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 1926 a carico della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari.

PENSIONI DIRETTE.

N. 102425. — Rossano Aniello fu Gaetano; decreto 5 gennaio 1926; pensione L. 4000.

N. 102634. — Ferro Angelo fu Antonio; decreto 13 gennaio 1926; pensione L. 2313.32.

N. 100723. — De Meo Raffaele fu Giovanni; decreto 31 gennaio 1926; pensione L. 4000.

N. 101172. — Massa Giacomo fu Carlo; decreto 1° febbraio 1926; pensione L. 6000.

N. 103242. — Lopane Egidio fu Nicola; decreto 3 febbraio 1926; pensione L. 4000.

N. 102093. — Di Renzo Ferdinando fu Mario; decreto 3 febbraio 1926; pensione L. 4000.

N. 101364. — Lupi Carlo fu Antonio; decreto 3 febbraio 1926; pensione L. 4000.

N. 100813. — Nicoletti Antonio fu Camillo; decreto 4 febbraio 1926; pensione L. 6000.

N. 101691. — Melfi Antonino fu Antonio; decreto 5 febbraio 1926; pensione L. 6000.

N. 102109. — Filippi Filippo Luigi fu Nicola; decreto 4 febbraio 1926; pensione L. 6000.

N. 102115. — Grassi Domenico; decreto 6 febbraio 1926; pensione L. 6000.

N. 100558. — Cappuccio Giuseppe fu Michele; decreto 8 febbraio 1926; pensione L. 6082.20.

N. 100039. — Bonavite Francesco fu Ferdinando; decreto 11 febbraio 1926; pensione 2347.02.

N. 103247. — Simionati Attilio fu Giuseppe; decreto 11 febbraio 1926; pensione L. 4000.

N. 100090. — Monteleoni Cino fu Leopoldo; decreto 12 febbraio 1926; pensione L. 5911.80.

N. 101293. — Pietrantonio Vincenzo Luigi; decreto 13 febbraio 1926; pensione L. 6000.

N. 100171. — Caramello Pietro fu Michele; decreto 14 febbraio 1926; pensione L. 6000.

N. 100064. — Fazzini Francesco fu Ottavio; decreto 16 febbraio 1926; pensione L. 6000.

N. 100666. — Avossa Achille fu Pietro; decreto 17 febbraio 1926; pensione L. 6000.

N. 100686. — Carelli Michele fu Francesco; decreto 18 febbraio 1926; pensione L. 6000.

N. 100457. — Miniscalco Sante fu Paolo; decreto 18 febbraio 1926; pensione L. 6000.

N. 102192. — Vania Vincenzo fu Giuseppe; decreto 19 febbraio 1926; pensione L. 6082.20.

N. 103248. — Tamagno Giuseppe fu Sebastiano; decreto 20 febbraio 1926; pensione L. 4000.

N. 100832. — Pinzazzene Giovanni fu Enrico; decreto 20 febbraio 1926; pensione L. 4000.

N. 102377. — Schifano Antonio fu Martino; decreto 20 febbraio 1926; pensione L. 4000.

N. 101723. — Andreis Bortolo fu Enrico; decreto 22 febbraio 1926; pensione L. 4000.

N. 102402. — Natoli Vincenzo fu Antonino; decreto 22 febbraio 1926; pensione L. 4000.

N. 102171. — Roseti Ernesto fu Lorenzo; decreto 27 febbraio 1926; pensione L. 4279.20.

N. 100173. — Ruffino Lorenzo fu Bernardino; decreto 26 febbraio 1926; pensione L. 3985.20.

N. 101049. — De Petra Giuseppe fu Giacomo; decreto 26 febbraio 1926; pensione L. 4079.20.

N. 101418. — Boselli Gaetano fu Giovanni; decreto 28 febbraio 1926; pensione L. 6000.

N. 101318. — Spadea Antonio fu Domenico; decreto 6 aprile 1926; pensione L. 6000.

N. 100958. — Canavari Mario fu Antonio; decreto 7 aprile 1926; pensione L. 2161.60.

N. 103243. — Neri Stefano fu Lorenzo; decreto 28 aprile 1926; pensione L. 4000.

N. 100248. — Coccarda Giuseppe fu Agostino; decreto 28 aprile 1926; pensione L. 2000.

N. 101333. — Sisca Carmine fu Luigi; decreto 3 maggio 1926; pensione L. 6082.20.

N. 101382. — Guardigli Romeo fu Giuseppe; decreto 6 maggio 1926; pensione L. 6082.20.

N. 100959. — Catalucci Giuliano fu Francesco; decreto 7 maggio 1926; pensione L. 5202.66.

N. 102406. — Califano Giuseppe fu Paolo; decreto 10 maggio 1926; pensione L. 4000.

N. 101496. — Verdoia Pietro fu Domenico; decreto 5 giugno 1926; pensione L. 6111.20.

N. 100987. — Manzo Michele Gaetano fu Antonio; decreto 5 giugno 1926; pensione L. 3777.20.

N. 100247. — Bieller Giovanni Antonio fu Giacomo; decreto 7 giugno 1926; pensione L. 4000.

N. 100176. — Bonelli Giovanni fu Matteo; decreto 9 giugno 1926; pensione L. 2229.82.

N. 102894. — Farina Vincenzo fu Carmelo; decreto 12 giugno 1926; pensione L. 4000.

N. 100836. — Palomba Saverio fu Donatangelo; decreto 2 luglio 1926; pensione L. 4000.

N. 101948. — Guerrieri Quirino; decreto 3 luglio 1926; pensione L. 4000.

N. 101856. — Giallombardi Salvatore fu Filippo; decreto 5 luglio 1926; pensione L. 6082.20.

N. 102175. — Salomi Raffaele fu Nicola; decreto 5 luglio 1926; pensione L. 4000.

N. 103246. — Amoroso Cesario fu Salvatore; decreto 6 luglio 1926; pensione L. 4000.

N. 103244. — Sabatini Filippo Angelo fu Luigi; decreto 6 luglio 1926; pensione L. 4000.

N. 103249. — Tortelli Ulisse fu Nicolao; decreto 7 luglio 1926; pensione L. 4000.

N. 102235. — Bertolini Giovanni Giuseppe; decreto 7 luglio 1926; pensione L. 4000.

N. 101264. — Garruba Michele fu Tommaso; decreto 7 agosto 1926; pensione L. 5333.

N. 101947. — Guidobaldi Teodoro fu Zaccaria; decreto 3 settembre 1926; pensione L. 8490.32.

N. 102201. — Ciccia Salvatore fu Crispino; decreto 4 settembre 1926; pensione L. 7056.20.

N. 102522. — Boschetti Giovanni Batta fu Giovanni Batta; decreto 7 settembre 1926; pensione L. 3337.60.

N. 101456. — Mastrosanti Nicolino fu Gianfrancesco; decreto 7 settembre 1926; pensione L. 2438.40.

N. 102056. — Vivi Luigi fu Valentino; decreto 6 novembre 1926; pensione L. 5255.40.

N. 100694. — Cimmino Francesco fu Vincenzo; decreto 9 novembre 1926; pensione L. 4000.

N. 102962. — Prestifilippo Paolo fu Rosario; decreto 11 novembre 1926; pensione L. 5098.

N. 102313. — Gorlini Pietro fu Giovanni; decreto 11 novembre 1926; pensione L. 3072.

N. 101703. — Rosso Salvatore fu Biagio; decreto 12 novembre 1926; pensione L. 6000.

N. 100938. — Picchioni Antonio fu Andrea; decreto 2 dicembre 1926; pensione L. 2322.20.

N. 100186. — Revelli Giuseppe fu Evasio; decreto 3 dicembre 1926; pensione L. 7056.20.

N. 101377. — Perelli Ferruccio fu Ercole; decreto 5 dicembre 1926; pensione L. 1964.40.

N. 101730. — Buzzi Egidio fu Giacomo; decreto 5 dicembre 1926; pensione L. 7056.20.

N. 101139. — Dealexandris Pietro fu Domenico; decreto 15 dicembre 1926; pensione L. 7074.97.

N. 100982. — Iodice Gaetano fu Lorenzo; decreto 15 dicembre 1926; pensione 6643.20.

N. 100765. — Giaculli Michele fu Luigi; decreto 16 dicembre 1926; pensione L. 2000.

N. 101441. — Firpo Giacomo fu Paolo; decreto 16 dicembre 1926; pensione L. 2396.60.

N. 101207. — Fiori Francesco fu Giuseppe; decreto 16 dicembre 1926; pensione L. 6000.

N. 101578. — Florio Teodoro fu Giuseppe; decreto 20 dicembre 1926; pensione L. 6000.

PENSIONI INDIRETTE.

N. 100847. — Doti Emilia ved. Pitta; decreto 8 gennaio 1926; pensione L. 3041.10.

N. 100399. — Vaccà Caterina ved. Vanni; decreto 9 gennaio 1926; pensione L. 3041.10.

N. 100312. — Renaldo Maria ved. Rossi; decreto 9 gennaio 1926; pensione L. 1447.20.

N. 101807. — Lombardi Rocchina ved. Vovola; decreto 12 gennaio 1926; pensione 833.91.

N. 102160. — Salluzzi Elmira ved. Provenzano; decreto 13 gennaio 1926; pensione L. 1000.

N. 100723. — Verrenzia Francesca ved. De Meo; decreto 3 febbraio 1926; L. 2000.

N. 102227. — Fiore Agostina ved. Teresi; decreto 18 febbraio 1926; pensioni L. 3041.10.

N. 101052. — De Magistris Maria Leontina ved. De Padova; decreto 18 febbraio 1926; pensione L. 1434.82.

N. 101970. — Ercolano Margherita ved. Nardoni; decreto 21 febbraio 1926; pensione L. 2000.

N. 100213. — Angela Rosa Maria Cristina ved. Macchi; decreto 28 febbraio 1926; pensione L. 3000.

N. 100981. — Blasi Francesca ved. Isidori; decreto 28 febbraio 1926; pensione L. 1842.60.

N. 100062. — Giannini Maria Argià ved. Delli; decreto 28 febbraio 1926; pensione L. 3000.

N. 100322. — Lupotto Paolina ved. Marcelli; decreto 28 febbraio 1926; pensione L. 1603.50.

N. 101957. — Montagnoli Ermelinda ved. Mengolini; decreto 30 marzo 1926; pensione L. 3041.10.

N. 101437. — Castagnoli Emilia ved. Francia; decreto 5 aprile 1926; pensione L. 1000.

N. 100279. — Lotti Margarita ved. Torielli; decreto 5 aprile 1926; pensione L. 1182.40.

N. 101766. — Marinoni Giovanni ved. Giorgi; decreto 6 aprile 1926; pensione L. 1352.20.

N. 101959. — Scipioni Teresa ved. Mastrelli; decreto 1° maggio 1926; pensione L. 2656.90.

N. 102406. — Califano Giuseppa ved. Califano; decreto 10 maggio 1926; pensione L. 4000.

N. 100500. — Morandini Maria Antonietta ved. Ciotti; decreto 1° giugno 1926; pensione L. 2648.30.

N. 102108. — Senna Anna ved. Del Re; decreto 7 giugno 1926; pensione L. 3041.10.

N. 101124. — Astuti Carolina ved. Abbiate; decreto 1° luglio 1926; pensione L. 1232.80.

N. 100870. — Danisi Rosa ved. Sarti; decreto 8 luglio 1926; pensione L. 3000.

N. 101691. — Collura Angela ved. Melfi; decreto 4 agosto 1926; pensione L. 3000.

N. 101391. — Vanni Eugenia ved. Sirotti; decreto 6 agosto 1926; pensione L. 3000.

N. 102116. — Di Girolamo Rosa eredi Gatto; decreto 7 agosto 1926; pensione L. 3726.10.

N. 100034. — Poli Elvira Teresa ved. Bini; decreto 9 agosto 1926; pensione L. 3000.

N. 101196. Guerci Palmira ved. Santi; decreto 7 settembre 1926; pensione L. 2356.20.

N. 100487. — Filipputti Caterina ved. Zaia; decreto 8 settembre 1926; pensione L. 1000.

N. 100098. — Mugnai Santa ved. Porcellotti; decreto 14 settembre 1926; pensione L. 3000.

N. 100613. — Salvatore Teresina ved. Nisco; decreto 17 settembre 1926; pensione L. 3267.10.

N. 100167. — Rosa Anna ved. Marenco; decreto 17 settembre 1926; pensione L. 1253.10.

N. 101490. — Eurile Marina Giovanna ved. Riotta; decreto 7 ottobre 1926; pensione L. 2000.

N. 101873. — Vavusotto Rosa ved. Mirabella; decreto 9 ottobre 1926; pensione L. 3041.10.

N. 101386. — Nardone Antonia ved. Spadavecchia; decreto 12 novembre 1926; pensione L. 1514.20.

N. 100863. — Rossi Giovannina orfana Rossi; decreto 13 novembre 1926; pensione L. 2432.90.

N. 102116. — Di Girolamo Rosa ved. Gatto; decreto 15 novembre 1926; pensione L. 3726.10.

N. 101369. — Bruzzi Dionigia ved. Magnani; decreto 16 novembre 1926; pensione L. 3041.

N. 101396. — Barabani Lelia ved. Zanardi; decreto 3 dicembre 1926; pensione L. 1719.70.

N. 101272. — De Franchis Maria Concetta ved. Lombardi; decreto 3 dicembre 1926; pensione L. 3041.10.

N. 101455. — Cambiaso Maria ved. Mandracci; decreto 3 dicembre 1926; pensione L. 1882.20.

N. 101232. Gallucci Maria Rosa ved. Costa; decreto 3 dicembre 1926; pensione L. 3000.

N. 101054. — Belli Maria Adele ved. De Sanctis; decreto 4 dicembre 1926; L. 1798.62.

N. 101756. — Magister Maria Savina ved. Frigerio; decreto 20 dicembre 1926; pensione L. 1125.95.

INDENNITA'.

N. 102278. — Sbricoli Luigi fu Raffaele; decreto 25 febbraio 1926; indennità L. 2348.77.

N. 102896. — Colacito Giacomo fu Costanzo; decreto 12 novembre 1926; indennità L. 6853.

N. 102580. — Spada Paolo fu Giovanni; decreto 14 novembre 1926; indennità L. 3985.16.

N. 102803. — Paderni Armando fu Riccardo; decreto 15 novembre 1926; indennità L. 5677.82.

N. 101551. — Pezzotti Carolina ved. Saletti; decreto 28 febbraio 1926; indennità L. 5594.23.

N. 100700. — Montesano Carmela ved. Carugo; decreto 4 maggio 1926; indennità L. 6050.90.

N. 100858. — Maddaloni Assunta ved. Riccio; decreto 5 luglio 1926; indennità L. 5612.43.

N. 102532. — Medda Giuseppina ved. Carrus; decreto 5 luglio 1926; indennità L. 4316.

N. 102551. — Schiraldi Rosaria ved. Labbruzzo; decreto 6 agosto 1926; indennità L. 4201.26.

N. 101594. — Contu Antioca ved. Melis; decreto 17 settembre 1926; indennità L. 7376.

N. 102499. — Dadda Enrichetta; decreto 5 luglio 1926; indennità L. 4916.96.

N. 101071. — Galante Luigi eredi; decreto 8 gennaio 1926; indennità L. 3001.46.

N. 102867. — Liotti Francesco eredi; decreto 14 gennaio 1926; indennità L. 3730.96.

N. 101155. — Costa Pietro eredi; decreto 26 febbraio 1926; indennità L. 2830.33.

N. 102131. — Liguori Alessandro eredi; decreto 29 marzo 1926; indennità L. 2592.81.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di professore non stabile per la cattedra di meccanica agraria e costruzioni rurali presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro 11, Economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo dei Regi istituti superiori agrari, fra gli Istituti stessi;
Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Sentita la 1ª Sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale;
Considerato che, alla chiusura dell'anno accademico 1925-26, presso il Regio istituto superiore agrario di Portici si è reso vacante un posto di professore non stabile e che tale posto è stato riservato alla Cattedra di meccanica agraria e costruzioni rurali;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante dei Regi istituti superiori agrari (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alla cattedra di meccanica agraria e costruzioni rurali presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, entro · mesi, dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del presente decreto, corredata dei seguenti documenti:

a) un'esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra queste ultime che dovranno presentare in 5 esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;

f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare una attestazione, rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero, dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

N. B. — La prima pubblicazione è avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1927.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di professore non stabile per la cattedra di litologia e geologia applicate presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1925, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro 11 Economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo dei Regi istituti superiori agrari, fra gli Istituti stessi;
Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Sentita la 1ª Sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale;
Considerato che il posto di professore non stabile di litologia e geologia presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia si è reso vacante alla chiusura dell'anno medesimo 1925-1926;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante dei Regi istituti superiori agrari (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alla cattedra di litologia e geologia applicate presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, entro 4 mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredata dei seguenti documenti:

a) un'esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra quest'ultime che dovranno presentare in 5 esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;

f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare una attestazione, rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

N. B. — La prima pubblicazione è avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1927.

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso di attuario presso la Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1927 concernente il concorso per titoli e per esami al posto di primo segretario nella carriera amministrativa del Ministero delle finanze assegnato all'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;
Riconosciuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione della domanda d'ammissione al concorso per titoli e per esami pel conferimento del posto di primo segretario nella carriera amministrativa del Ministero delle finanze, assegnato all'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, è prorogato al 30 aprile 1927.

Conseguentemente le prove scritte pel detto concorso avranno luogo nei giorni 10 e 11 maggio 1927 presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Il presente decreto sarà registrato.

Roma, addì 15 aprile 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: FRIGNANI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.